REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Lucca

SENTENZA

N. 1191

2016

Reg. cron. n.558

Reg. rep. n. 1829

OGGETTO

Contratti e
obbligazioni varie
(Contr. atipici)

Il Giudice PICCIOLI GIOVANNI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00060604/2010 R.G. promossa da

, domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLLONI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO

SPA , domiciliata presso lo studio dell'Avv. FATANO RAFFAELE ANTONIO, AVV. GIANNINI UMBERTO, che la rappresenta e difende,

domiciliato presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende,

CONVENUTI

CHIAMATA IN CAUSA

SPA, domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SUTICH, AVV. LUCA BARBERI, che la rappresenta e difende,

 Udienza del 1 giugno 2016.	Sent. 1192/16 Cron. 5588/16 Rep. 1829
Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono affinché il Giudice	Crou. 5588/16
voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies	Rep. 1829
 C.D.C. & puede for le 100 DAMA 1' Mr. Sticket Solds in ont Timone sell'en luc	Barley.
 Il Giudice	
Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente	
depositata in cancelleria:	
REPUBBLICA ITALIANA	
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
 1. Risulta dalla prodotta sentenza di patteggiamento che il convenuto	72
contumace , promotore finanziario, aveva falsificato la firma	
 dell'attrice trasferendo denaro della stessa su un conto acceso in precedenza)
 presso la Bank, terza chiamata, intestato anche alla moglie dello stesso	
promotore. Il denaro era stato quindi speso all'insaputa dell'attrice.	
L'attrice ha prodotto, a sostegno della sua tesi, diversi documenti, tra i	
quali spicca la confessione stragiudiziale di cui al suo allegato n. 15, redatta il	
 22 dicembre 2008, nel cui documento il convenuto Simoni ammetteva di aver	
 effettuato operazioni in strumenti finanziari ad alto rischio senza	2.44
 l'autorizzazione dell'attrice e di aver trasferito, il giorno 5 marzo 2005, a	
 mezzo bonifico e all'insaputa della stessa attrice la somma di € 153.000,00	
 dal conto della stessa su un conto acceso presso la terza chiamata Bank.	
 Ancora prima, e precisamente il 31 maggio 2007, il convenuto Simoni	
aveva sottoscritto una scrittura nella quale si impegnava a restituire la somma	
 di € 120.000,00 all'attrice.	
 2. Risultano incontestate le affermazioni di parte attrice secondo le quali il	

1	
\dashv	avrebbe ricevuto dall'attrice la complessiva somma di € 167.262,00
<u>_</u>	perché fosse investita e che la somma dovuta dal Simoni ammonterebbe a
	complessivi € 113.262,00. Risultano altresì incontestate le affermazioni
17	secondo le quali all'attrice sarebbero stati consegnati documenti di
	endiconto, quelli di cui all'allegato n.4 di parte attrice, non corrispondenti
- 2	alla realtà e i documenti, quelli di cui all'allegato n. 5, relativi ad una gestione
	patrimoniale in realtà non esistente.
	Si deve ritenere, sul punto, che spettasse a parte convenuta, di fronte
	ille dichiarazioni sopra indicate, aventi valore confessorio, fornire adeguata
	prova contraria, che non risulta allo stato esser stata fornita.
	Dall'espletata C.T.U. grafologica risulta, inoltre, che le sottoscrizioni
	lell'attrice relative alle opera, ben 101 firme, non sono riferibili alla stessa,
	addove tutte le sottoscrizioni apocrife sono state effettivamente vergate dalla
r	nano del promotore
3	Ai fini della decisione del presente giudizio rilevante resta, comunque, il
C	ostante orientamento della S.C., che muove dall'arresto delle SS.UU. n.
1	7289/2006, riguardo al valore della sentenza penale, anche di
	patteggiamento, ai fini della responsabilità nel successivo giudizio civile. Si
r	itiene, infatti, che il giudice civile che tratti di un procedimento in cui si
c	hiede il risarcimento del danno sulla base di una sentenza di patteggiamento,
s	e vuole discostarsi dal giudizio di adeguatezza già pronunciato
i	mplicitamente dal giudice penale, deve spiegare le ragioni per cui l'imputato
a	vrebbe chiesto l'applicazione della pena penale ma non sarebbe responsabile
c	ivilmente nei confronti del oggetto danneggiato, dovendosi adeguare al
و	iudizio penale laddove non motivi esplicitamente sul punto, e che l'onere

de	ella prova dell'attore nel giudizio civile, se supportato dalla motivazione del	
3	udizio penale, ne risulta fortemente ridimensionato dal forte valore	
99	diziario della sentenza penale, finendo praticamente per scomparire (cfr.	
1	ass. n. 9456/2013).	
	Nella fattispecie ora in esame ricorrono i presupposti sopra indicati,	
ne	l senso che la prodotta sentenza di patteggiamento riporta il capo di	
	putazione del convenuto per il quale lo stesso avrebbe consegnato	
all	'odierna attrice documentazioni bancarie raffiguranti situazioni fittizie,	
ac	cendendo a sua insaputa un rapporto presso la : Spa al fine di	
na	scondere le illecite operazioni svolte, cointestandolo a e	
ve	rsandovi tramite bonifico dell' 11 aprile 2005 la somma di € 151.300,00	
pre	oveniente dal c/c 228624.59 Banca Personale ed effettuando quindi	
va	rie operazioni bancarie di trasferimento di liquidità, con ingiusto danno alla	
(00	dierna attrice) quantificato in circa € 120.000,00.	
_	Il comportamento del convenuto rimasto contumace, che non	7
si	è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, avvalora la	-
for	ndatezza delle pretese di parte attrice.	
4.	La convenuta Banca s.p.a. afferma, per contro,	
che	e la domanda dell'attrice deve essere ritenuta infondata, domandando in	
pri	mo luogo la rinnovazione della C.T.U. per la pretesa inadeguatezza	
del	ll'elaborato. Sul punto si osserva che tale inadeguatezza non risulta	
ser	nsibilmente apprezzabile. Pur essendo, inoltre, la consulenza grafologica,	
per	sua natura, non esclusiva al fine del decidere, nel presente giudizio rileva	
pre	evalentemente il precedente decisum in sede penale, alla cui stregua non	
app	paiono apportati sufficienti elementi probatori da parte convenuta.	

Riguardo alla prescrizione quinquennale, pur tempestivamente	
eccepita dalla convenuta, si osserva che la responsabilità di cui si discute ha	
natura contrattuale, in quanto riguarda non illeciti aquiliani bensì specifici	
illeciti contrattuali, che sussistono poiché le operazioni dolose poste in essere	102
dal rientrano pur sempre nell'ambito dell'esecuzione di un rapporto	
contrattuale, documentato in all. 1 di parte attrice, onde il termine	
prescrizionale non era decorso alla data dell'instaurazione del presente	
giudizio.	
Riguardo al trasferimento del denaro presso la Bank il fatto che	
l'attrice, a detta della convenuta, non avrebbe dimostrato l'illiceità del	
comportamento del riguardo al trasferimento delle somme, avendo	
ella attrice l'onere di provare l'abusivo riempimento "contra pacta" di un	
documento firmato "in bianco" potrebbe assumere rilevanza soltanto qualora	
si tralasciasse di considerare la già citata confessione stragiudiziale di cui al	
doc. 5 di parte attrice e la sentenza n. 138/2010 del Tribunale di Livorno, ove	->>
è contemplata la fattispecie di cui ora trattasi. La prova, pertanto, risulta	
fornita, non avendo, viceversa, parte convenuta fornito adeguata prova	
contraria.	
5. La posizione della terza chiamata Bank S.p.a. muove innanzitutto dalla	
constatazione che all'udienza di precisazione delle conclusioni la convenuta	
ha domandato, nella parte di conclusioni dedicata alla domanda avverso la	
stessa terza chiamata, soltanto di "ritenere l'esclusiva responsabilità di	
Bank, ovvero concorrente con quella della Sig.ra ", configurando	
ciò, nella prospettazione della terza chiamata, soltanto una domanda di mero	
accertamento, non già di condanna. Tale affermazione è condivisibile soltanto	

	I I
—	in apparenza. Si rileva, infatti e in primo luogo, che nella fattispecie si tratta
	di garanzia impropria, non essendo fatto valere nei confronti della terza
	chiamata la stessa domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti,
<u>.</u>	bensi una domanda avente causa petendi diversa (cfr. Cass. n. 23306/2014),
	non verificandosi pertanto l'estensione automatica della domanda dell'attrice
	alla terza chiamata e dovendo rispondere quest'ultima soltanto nei limiti di
	quanto espressamente richiesto da parte convenuta.
	Si osserva, inoltre, che la qualificazione della domanda come
	domanda di mero accertamento non può ritenersi soltanto sulla base delle
	espressioni meramente letterali utilizzate nello spazio graficamente dedicato
	al petitum, apparendo viceversa evidente la presenza dell'espressione
	"manleva", che indica l'intento della convenuta , trasparente anche dal
-	tenore generale degli atti, di ottenere una sentenza di condanna nei confronti
	della terza chiamata e non soltanto una pronuncia di mero accertamento.
	6. Quanto sopra rilevato, nel merito della domanda di garanzia la chiamata
	Bank ha osservato che la procedura di riconoscimento del cliente è stata
	falsata dal comportamento illecito del , che ha apportato, come risulta
	dalla prodotta sentenza penale, falsificazioni alla firma della cliente sui
	moduli della stessa Bank, non facilmente riscontrabili come falsi dagli
	impiegati.
-	In particolare, la / Bank ha rilevato come l'identificazione del
	cliente dovesse avvenire in base alla allora vigente Circolare dell'Ufficio
	Italiano Cambi del 31 gennaio 2000, emanata ai fini della corretta
	applicazione della legge 197/91 e successive modifiche, in forza della quale
	l'identificazione poteva avvenire anche attraverso la trasmissione di un

co dalla banca, attestante all'intermediario la necessità di procedere alla	
icazione a distanza, come risulta essere concretamente avvenuto nel	
i specie, dove risultano pervenuti alla Bank il modulo di adesione	
rizi sottoscritto in originale oltre alle copie dei documenti di identità	
nonché due bonifici di riconoscimento provenienti dal conto	- 1
tessa presso la banca. Ne segue che, non essendo la	
azione percepibile agevolmente ed avendo la Bank applicato le	
e procedure, nessuna censura può essere mossa alla stessa da parte	
onvenuta, la cui domanda dovrà essere respinta.	
vendo pertanto accogliere soltanto la domanda di parte attrice nei	
nti della convenuta banca , si rileva che, in ordine al quantum, il	
morale preteso dall'attrice non può essere accordato, neppure	
ivamente, in ragione della mancanza di prova, da parte attrice, di	
lari pregiudizi materiali o psichici della stessa attrice, ulteriori rispetto	1 3
ra perdita patrimoniale, da ristorarsi con la presente sentenza,	V
La convenuta banca e il contumace Simoni dovranno così	1
condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma	
3.262,00 in favore dell'attrice, oltre a interessi nella misura legale	
omanda al saldo effettivo, laddove la domanda spiegata dalla	
uta nei confronti della terza chiamata non potrà essere accolta.	
Le spese, comprese quelle dell'espletata C.T.U., sono infine regolate	
la soccombenza e come in dispositivo.	
P. Q. M.	***************************************
male di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli,	
vamente pronunciando sulla domanda per cui è causa, così provvede:	16

Condanna il convenuto contumace e, in solido con lo	
stesso, la convenuta	
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte	
attrice la complessiva somma di € 113.262,00, oltre a interessi nella	
misura di legge dal di della domanda al saldo effettivo;	
Condanna il convenuto contumace e, in solido con lo	
stesso, la convenuta S.p.a., in	
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle	***
spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi €	
13.430,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso	
forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;	
3) Rigetta la domanda spiegata dalla convenuta	
S.p.a. nei confronti della terza chiamata Bank	
s.p.a.;	1
4) Condanna la convenuta S.p.a., in	N
persona del suo legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle	J
spese processuali di Bank, che liquida in complessivi € 13.430,00	
per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per	
legge;	
5) Pone le spese di C.T.U. a carico solidale dei convenuti, liquidate	
come in atti.	
Il Giudice.	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. Giovanni Piccioli.	
IL : -1 GIU 2016	11100
IL FIRETON	
Gebreila Commercia	
The second	